-Paper per il Convegno AIPDA, *Arte, cultura e ricerca scientifica*, Reggio Calabria, 4 - 6 ottobre 2018-

Conservazione dei beni culturali, mecenatismo e Art Bonus

di Sandra Antoniazzi

Sommario: 1. Introduzione: oggetto dell'indagine. – 2. Approfondimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 1 del d. l. 31 maggio 2014, n. 83. – 3. Le numerose esperienze di *Art Bonus* avviate e concluse. – 4. Caso particolare: l'iniziativa di *Art Bonus* "Adotta una colonna" e il restauro del "Chiostro delle colonne" nell'Abbazia di San Pietro di Modena. – 5. La necessaria interdisciplinarietà delle iniziative e considerazioni critiche generali.

1. Introduzione: oggetto dell'indagine

La conservazione del patrimonio culturale, che evoca il noto riferimento normativo nell'art. 9 Cost., le esigenze di fruizione pubblica e le finalità espresse dal Codice dei beni culturali, può essere in concreto favorita dall'acquisizione di *erogazioni liberali* di soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) attratti da meccanismi di deducibilità fiscale, da destinare ad interventi di diversa natura individuati dalla legge a fronte delle limitate risorse pubbliche e da ciò il dibattito che ha sollecitato soluzioni di mecenatismo e di sponsorizzazione.

Proprio per incentivare le erogazioni liberali e il rilancio del mecenatismo, in una forma moderna, a sostegno della conservazione dei beni culturali, il d. l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, con alcune successive modifiche ed integrazioni) ha introdotto l'*Art Bonus* e previsto un credito d'imposta rilevante per le donazioni in denaro a favore del patrimonio culturale e dello sviluppo della cultura; questo meccanismo di liberalità si è dimostrato più conveniente rispetto alle varie deduzioni o detrazioni di natura tributaria (v. Testo

unico delle imposte sui redditi, Tuir), dato che la percentuale di detrazione è superiore rispetto all'incidenza fiscale sul reddito e può applicarsi anche in caso di perdite, se consideriamo le possibili erogazioni da parte delle imprese. Inoltre, questo istituto, espressione di mecenatismo, si distingue dalla sponsorizzazione che ha una disciplina prevista dal Codice dei beni culturali, dal Codice dei contratti pubblici e da alcune disposizioni specifiche[1].

Per verificare l'effettivo "contributo" di questa modalità di partecipazione del privato alla conservazione del patrimonio culturale, saranno esaminati gli aspetti più rilevanti della disciplina, le categorie previste di interventi e di beneficiari, l'esperienza complessiva degli ultimi anni, come emerge dall'apposito sito istituzionale *https://artbonus.gov.it/*, e l'organizzazione di un'iniziativa concreta di *Art Bonus* che riguarda un bene (chiostro situato in un'abbazia) di proprietà del Demanio e di un Comune, in concessione ad un ente religioso.

L'esperienza concreta dev'essere inserita nel "modello italiano" di gestione e tutela del patrimonio culturale che si basa su alcuni principi ormai acquisiti, tra i quali la concezione del patrimonio culturale come "un insieme organico (di opere, monumenti, musei[2], case, paesaggi, città) strettamente legato al territorio che lo ha generato[3]". Alcune brevi considerazioni riguardano il sostegno delle attività di

---

[1] Si rinvia a P. Ungari, *op. cit.*, 46 ss.; M. Cammelli, *Bonus cultura e riorganizzazione del ministero: navigazione difficile, direzione giusta*, in *www.aedon.mulino.it*, 2014, n. 2; Id., *La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni*, in *www.aedon.mulino.it*, 2014, n. 3.

[2] Per uno studio approfondito delle diverse problematiche ancora attuali e di alcune esperienze v. G. Morbidelli-G. Cerrina Feroni (a cura di), *I Musei. Discipline, gestioni, prospettive*, Giappichelli, Torino, 2010; in particolare, F. Merusi, *La disciplina giuridica dei musei nella Costituzione tra Stato e Regioni*, 23 ss.; A. Pisaneschi-M. Perini, *Fondazioni e musei. Il ruolo delle fondazioni bancarie: dal finanziamento alla gestione*, 35 ss.; G. Cerrina Feroni, *Profili giuridici della gestione dei musei nelle esperienze del Regno Unito, Francia, Germania e Spagna*, 81 ss.

[3] Circa le caratteristiche di base del modello italiano v. S. Settis, *Italia S.p.A, L'assalto al patrimonio culturale*, Einaudi, Torino, 2007, 21 ss., spec. 21. Tra le ulteriori considerazioni dell'Autore, significative per inquadrare il nostro sistema: "2) L'idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell'identità civica, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani. 3) Di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l'impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private".

spettacolo dal vivo e cinematografico, settore non adeguatamente promosso e che meriterebbe ulteriori forme di incentivazione.

2. Approfondimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 1 del d. l. 31 maggio 2014, n. 83

Gli intenti presupposto della disciplina del 2014 sono stati diversi e tra questi un maggiore coinvolgimento delle imprese, anche se questo settore si è orientato da tempo verso le sponsorizzazioni per il vantaggio immediato all'immagine, però meno interessante per i vantaggi fiscali, ma facilmente riconducibile all'attività di promozione; più modesta, invece, l'incidenza dei soggetti non commerciali le cui erogazioni hanno motivazioni di interesse culturale assai selezionato e non diffuso. La convenienza economica della liberalità ha di certo una significativa rilevanza nella predisposizione di questi meccanismi, nel senso che le agevolazioni fiscali possono ritenersi il motivo concreto prioritario e solo secondariamente la "passione" per il settore e per il bene culturale destinatario; inoltre, è determinante il carattere non complesso delle procedure, ma facilmente accessibile. In sostanza, in questo contesto, i comportamenti razionali di natura fiscale si ricollegano ad interessi culturali e al concetto di immateriale economico[4], non facilmente conciliabile con il mercato. In ogni caso, di fatto questo collegamento consente varie forme di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale.

In effetti, la disciplina dell'*Art Bonus* ha tenuto conto di questi aspetti concreti, nel senso che ha previsto un sistema trasparente di individuazione delle risorse erogate dai soggetti agli enti destinatari, di monitoraggio delle spese e dei lavori effettuati come risultato e di necessaria "visibilità" sociale del mecenate che è avvantaggiato da

[4] Vi sono diversi recenti studi sul concetto di immateriale economico in relazione a questo settore e tra i tanti si rinvia a A. Bartolini, *L'immaterialità dei beni culturali*, in *www.aedon.mulino.it*, 2014, n. 1; M. Dugato, *Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali*, ivi; G. Morbidelli, *Il valore immateriale dei beni culturali*, ivi; G. Severini, *L'immateriale economico nei beni culturali*, in *www.aedon.mulino.it*, 2015, n. 3; G. Morbidelli-A. Bartolini (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2016.

un'interessante soluzione di agevolazione fiscale; lo schema di erogazione liberale del soggetto privato è inquadrabile negli obiettivi di cui agli artt. 111 (Attività di valorizzazione), 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) e 113 (Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata) del Codice dei beni culturali che riconosce all'iniziativa privata la natura di attività socialmente utile. Nell'art. 112 il principio di consensualità richiama la sussidiarietà verticale e orizzontale in quanto connesso al principio di leale collaborazione per finalità di valorizzazione.

La disciplina del 2014 ha contribuito ad avvicinare la nostra disciplina a quella di altri Paesi europei e a regolare il rapporto tra privato erogatore ed enti pubblici, secondo una strategia che collega il mecenatismo ad una "deroga" all'imposizione fiscale favorevole al mecenate e che pone al centro dell'attenzione il patrimonio culturale di proprietà di soggetti pubblici (musei, istituti, biblioteche, ecc.) o in concessione ad altri soggetti[5].

Gli interventi finanziati dalle erogazioni liberali private possono consistere in varie attività volte alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici, casi per i quali erano già previste forme di beneficio fiscale, ma è comunque escluso l'acquisto di essi; inoltre, sono considerati i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e varie forme di teatri e di fondazioni (nuova ipotesi), nonché la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di strutture esistenti di enti o istituzioni pubbliche. Il carattere *pubblicistico* dell'oggetto dell'intervento è il criterio vincolante che caratterizza l'ambito di applicazione come definito dal comma 1; inoltre, le liberalità per opere di manutenzione, protezione e di restauro possono essere destinate anche a concessionari o ad affidatari di beni pubblici (comma 2). In sostanza, vi sono tre possibili destinazioni consistenti in erogazioni liberali in denaro per attività di manutenzione, protezione e di restauro di beni culturali pubblici oppure per il sostegno di istituti e di luoghi di cultura di

[5] Per approfondimenti, v. P. Ungari, *Il mecenatismo nella legge sull'Art Bonus*, in G. Morbidelli-A. Bartolini (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, cit., 41 ss.

appartenenza pubblica (riconducibile all'ambito dell'art. 101 del Codice); la terza soluzione è prevista a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche o di istituzioni pubbliche di spettacolo[6] senza scopo di lucro per realizzare nuove strutture o il restauro dell'esistente[7].

La *persona fisica* o *giuridica* decide l'erogazione in denaro per l'interesse nei confronti del settore, ma è anche attratta dalla disciplina fiscale agevolata per un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate[8], detraibile in tre anni (in tre quote annuali), secondo uno schema, previsto per entrambe le categorie da un'unica disciplina; il meccanismo è più vantaggioso ed efficace, ma soprattutto semplice da realizzare, rispetto alle modalità di sgravio fiscale già stabilite dal Tuir, regime che, comunque, continua ad essere applicato. Esiste, quindi, una medesima misura di agevolazione fiscale a prescindere dalla natura del donante e dall'atto di liberalità in denaro derivano un vantaggio diretto per l'ente pubblico e indiretto per il privato; emerge chiaramente la differenza tra *Art Bonus*-mecenatismo[9] e sponsorizzazione[10], dato che nel primo caso il privato non ha un vantaggio immediato (la promozione e la pubblicità della partecipazione ad un evento), ma un beneficio fiscale e il beneficiario non ha obblighi di assumere comportamenti prestabiliti per favorire la

[6] Per approfondimenti in tema di strumenti di sostegno del settore spettacolo lirico-sinfonico, cinematografico e audiovisivo v. C. Barbati, *Lo spettacolo nel decreto "Art Bonus". Conferme e silenzi*, in *www.aedon.mulino.it*, 2014, n. 3, in cui l'Autrice sottolinea l'esigenza di valorizzazione dello spettacolo in relazione agli settori della cultura; Id., *Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto "Valore cultura"*, in *www.aedon.mulino.it*, 2013, n. 3.

[7] Per approfondimenti sulle categorie di interventi v. P. Ungari, *op. cit.*, 62 ss.

[8] Circa *Art Bonus* e sistema fiscale v. R. Lupi, *L'Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di "credito d'imposta"*, in *Aedon*, 2014, n. 3; C. Lamberti, *Aspetti fiscali dell'Art Bonus*, in G. Morbidelli-A. Bartolini (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, cit., 75 ss.;

[9] Per una visione generale, v. L. Casini, *Ereditare il futuro*, il Mulino, Bologna, 97 ss.; Id., *Valorizzazione e gestione*, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, *Diritto del patrimonio culturale*, il Mulino, 2017, 234 ss.

[10] Ampiamente in tema di sponsorizzazione culturale v. G. Fidone, *Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione*, in *www.aedon.mulino.it*, 2012, n. 1-2; A. Musso, *La sponsorizzazione come contratto commerciale*, in *www.aedon.mulino.it*, 2013, n. 2; G. D. Comporti, *Sponsorizzazione ed erogazioni liberali*, in *www.aedon.mulino.it*, 2015, n. 2; V. Franceschelli, *Il contratto di sponsorizzazione trent'anni dopo*, in L. Degrassi-V. Franceschelli, *Le industrie culturali e creative*, Giuffrè, Milano, 2017, 135 ss.

diffusione del nome del finanziatore; inoltre, vi è un minor gettito fiscale per lo Stato, ma un risparmio di risorse pubbliche da destinare velocemente al settore.

La soluzione della somma autoliquidata dal contribuente nella forma del credito d'imposta rappresenta un'evidente tentativo di promuovere in modo più incisivo un mecenatismo privato diffuso, particolarmente favorevole dato che la misura percentuale del *bonus* è superiore all'incidenza fiscale sui redditi ed è fruibile da un'impresa anche nel caso di perdite; ovviamente questo istituto ha una finalità sussidiaria dell'intervento pubblico e inizialmente è stato previsto con una durata temporanea per specifici periodi d'imposta.

Per i *profili applicativi*, vi sono dei divieti assai significativi, nel senso che il privato non può finanziare in via diretta gli interventi (opere e lavori) sul bene culturale pubblico o gestire gli interventi, dato che il tramite dev'essere necessariamente un'amministrazione o il concessionario del bene pubblico; i soggetti possibili destinatari delle erogazioni sono individuati dalla legge in modo tassativo: le amministrazioni pubbliche, il Ministero dei beni culturali e gli enti collegati, i Comuni, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane ed altri enti direttamente collegati ad attività culturali[11]. Sono, invece, escluse le erogazioni a favore di beni culturali di proprietà privata e di enti ecclesiastici a cui si applicano le disposizioni del Tuir.

Anche i casi di *intervento* sono tassativi e indicati dalla legge del 2014 e, per le modalità, il legislatore ha adottato una soluzione più agevole circa il rapporto tra ente pubblico e privato, nel senso che la procedura di erogazione dipende dal privato che effettua volontariamente il versamento della somma, pur non essendo escluso un controllo successivo da parte dell'amministrazione titolare del bene. Inoltre, gli enti

[11] Per il tema della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale e di intervento delle Regioni si rinvia a C. Barbati, *Regioni e attività culturali*, in C. Barbati – G. Clemente Di San Luca, *Cultura e governi territoriali*, Jovene, Napoli, 2015, 24 ss. Per critiche espresse in diversi contributi circa l'intreccio di legislazione statale e regionale, v. S. Settis, *op. cit.*, 111 ss. Per le recenti linee di tendenza della legislazione regionale nel riordino della materia dei beni e delle attività culturali, dopo la legge n. 56/2014 v. C. Tubertini, *L'assetto delle funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014*, in *www.aedon.mulino.it*, 2016, n. 1.

destinatari devono pubblicare in un sito web istituzionale (specifico, creato per l'iniziativa) informazioni circa l'entità delle donazioni, la situazione del bene, le destinazioni e le forme di intervento per esigenze di trasparenza (art. 1, comma 5) con obblighi di comunicazioni dettagliate al Ministero.

Il quadro normativo si presenta chiaro, anche se integrabile e perfezionabile, per la predisposizione di iniziative che possono coinvolgere enti pubblici territoriali e il contesto economico, trattandosi di una soluzione che può avere ad oggetto beni culturali noti a livello nazionale, ma anche più noti nell'ambito locale; la partecipazione di soggetti privati rappresenta una forma di attuazione dei principi di promozione della cultura e di libertà dell'arte (artt. 9 e 33 Cost.) e *orienta* le scelte di intervento, dato che le risorse finanziarie che derivano dal credito di imposta e dalla deducibilità riguardano un settore particolare. Ciò, inoltre, favorisce la sensibilità per il patrimonio culturale, poiché sono ammesse donazioni anche di modesto importo, e il "controllo" diretto dell'utilizzazione delle liberalità.

3. Le numerose esperienze di *Art Bonus* avviate e concluse.

L'attuazione *dell'Art Bonus* è gestita dalla società pubblica *Ales spa* e dal sito istituzionale *https://artbonus.gov.it* – espressione concreta di regole di trasparenza e di pubblicità – è possibile acquisire dati utili che confermano che l'iniziativa *Art Bonus* ha una *rilevante applicazione*, ha attratto l'attenzione dei privati e ottenuto una significativa adesione, considerati i rilevanti importi di erogazioni liberali; attualmente vi sono diversi progetti aperti in attesa di acquisire donazioni e molti altri ormai "chiusi" e attuati nell'arco di poco tempo. Nel sito vi sono schede approfondite circa i beni culturali pubblici destinatari, il tipo di intervento nello specifico progetto, ad es. di manutenzione e di restauro, e le categorie di beneficiari (ad es. Demanio, Comuni, concessionari di beni pubblici), il costo complessivo e le erogazioni liberali ricevute; è, inoltre, possibile fare ricerche approfondite sulle iniziative selezionando una Regione di interesse.

Una veloce scorsa dell'elenco delle iniziative nel periodo 2015/2018 promosse in alcune Regioni, scelte come esempio, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, evidenzia chiaramente le categorie di beni culturali più frequenti nelle iniziative, il confronto tra i costi in preventivo per gli interventi, le somme erogate dai mecenati e quelle effettivamente spese. Nel caso dell'Emilia Romagna, sono stati promossi (chiusi e in corso) complessivamente 200 progetti[12], con un rilevante numero di interventi a favore di fondazioni di teatro (per lavori interni, il sostegno e la produzione di spettacoli), di singoli beni culturali, chiese, biblioteche e musei con una considerevole partecipazione di elargizioni dei privati (persone fisiche, imprese, fondazioni). Cosi anche per le iniziative[13] (284) promosse in Toscana che si concentrano su particolari monumenti o su parti di essi, fondazioni musicali, musei e anche in questo caso risulta rilevante la partecipazione dei mecenati; i monumenti, le statue e i palazzi storici sono anche molto noti e ciò rende evidente la difficoltà degli enti proprietari di far fronte con risorse pubbliche alle esigenze di conservazione dei beni. Mentre nel caso del Veneto, i progetti attivati[14] sono 149 e si riferiscono a fondazioni, statue, musei e palazzi storici, ma non emerge una significativa attrazione di mecenati, tanto più che alcuni progetti aperti da tempo non hanno raccolto molte adesioni. Per le categorie di proprietari, si precisa la prevalenza di Comuni, del Demanio e in diversi

[12] Tra i molti destinatari delle liberalità, si richiamano ad es., Teatro Regio di Parma (riqualificazione palchi, platea, attività per il 2018); Fondazione Teatro comunale di Bologna; Fondazione teatro comunale di Modena, Fondazione dei teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Emilia-Romagna, Conservatorio di Piacenza, Museo d'arte moderna di Ravenna, Musei civici di Rimini, Istituzione musei di Bologna, Galleria estese di Modena, Archivio di Stato di Modena (per una parziale informatizzazione dei documenti), Chiesa di San Francesco di Parma, Fontana del Nettuno di Bologna (elargizioni di imprese, enti vari, molte persone fisiche con contributi anche modesti, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, ecc.), Ponte Tiberio di Rimini, Rocca San Vitale di Fontanellato, Palazzo ducale di Sassuolo, Saviolina (storica barca adriatica) di Riccione, ecc.

[13] Per le iniziative in Toscana, si segnalano alcune iniziative che riguardano la Fondazione maggio musicale di Firenze, Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Accademia musicale Chigiana, Galleria Uffizi, Palazzo Vecchio, Museo nazionale del Bargello, Museo Galileo, Nettuno di Firenze, Musei di Fiesole, Mura di Lucca, Palazzo ducale di Lucca, Palazzo di Fraternita di Arezzo, Cinta muraria etrusca di Volterra, Torre del Mangia di Siena, ecc.

[14] Ad es., Fondazione Arena di Verona, Fondazione Teatro La Fenice, Giardini reali di Venezia, Museo d'Arte Orientale di Venezia, Palazzo ducale di Venezia (portoni lignei, proprietà del Demanio e in concessione ai Musei civici di Venezia), Reggia Carrarese di Padova, Statue di Prato Valle di Padova, Caffè Pedrocchi, Basilica Palladio di Vicenza, Ponte degli Alpini di Bassano, ecc.

casi la promozione dell'*Art Bonus* è dipesa dai concessionari di beni culturali. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale particolarmente esaustivo per tutte le notizie accessibili.

Inoltre, anche da un veloce esame della casistica emerge che per il settore dello spettacolo da intendersi come attività dal vivo, allo stato le iniziative specifiche sono limitate a 6 e si caratterizzano per il sostegno primario e la produzione delle stagioni di prosa, di balletto, concerti nei teatri (Fondazione Teatri di Piacenza, Teatro stabile dell'Umbria, Fondazione Hayden Bolzano, Fondazione Toscanini, Festival internazionale musica da camera di Cervo) e un'iniziativa per la produzione di spettacoli di "teatro di strada" (Ascoli Piceno); più diffusamente queste forme di sostegno sono richieste contestualmente ad interventi di rinnovamento delle strutture, che sembrano essere una costante priorità. Probabilmente il mecenatismo che si ricollega a lavori e opere è più facilmente individuabile, rispetto all'esclusivo sostegno di spettacoli che può essere anche oggetto di sponsorizzazione.

Questo sistema complessivo di necessaria trasparenza degli interventi e dei soggetti proprietari e mecenati ha, tra l'altro, favorito la "liberalizzazione" delle immagini e l'accesso ai dati nel settore; infatti, l'art. 12, comma 3, del d. l. n. 83/2014 prevede la libera riproduzione di qualsiasi bene culturale, ad esclusione dei beni bibliografici e archivistici, al fine di favorire la libera diffusione della conoscenza del patrimonio culturale[15], con modifiche ed integrazioni degli artt. 108 e 122 del Codice dei beni culturali, al fine di garantire la libera divulgazione con ogni mezzo delle immagini di beni culturali. La trasparenza è di certo determinante nelle iniziative di *Art Bonus*, dato che le caratteristiche del bene culturale destinatario delle elargizioni in denaro devono essere ampiamente diffuse con il fine di attrarre il più possibile l'interesse dei privati possibili mecenati.

[15] Per questi aspetti si rinvia ai documenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, seduta del 15 luglio 2014 e del 16 maggio 2016, con mozioni al d. l. in merito alla riproduzione di beni culturali, beni bibliografici e archivistici, reperibili nel sito *www.beniculturali.it.* Per approfondimenti v. G. Gallo, *Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali*, in *www.aedon.mulino.it*, 2014, n. 3.

4. Caso particolare di *Art Bonus*: l'iniziativa "Adotta una colonna" e il restauro del "Chiostro delle Colonne" nell'Abbazia di San Pietro di Modena.

La soluzione dell' "adozione" di un bene culturale da parte di mecenati, mediante elargizioni in via continuativa, mette in risalto il valore immateriale del bene e gli interventi necessari per la sua tutela con precisi vincoli di destinazione delle somme, che si ricollegano ad un progetto complessivo. L'iniziativa esaminata ha coinvolto promotori con conoscenze di storia dell'arte e di architettura, di diritto amministrativo dei beni culturali e di economia e gestione delle imprese; per la diffusione pubblica dell'iniziativa sarà organizzata una promozione ufficiale dell'evento mediante una conferenza stampa nella sede del Comune di Modena, la predisposizione di un apposito *sito web* che illustra, per esigenze di necessaria trasparenza e di pubblicità, l'oggetto, le finalità degli interventi e un apposito "catalogo" con la possibilità di individuare una specifica destinazione e l'entità della liberalità che può essere facilmente "acquistata" con modalità telematica o bonifico bancario.

Per le modalità di presentazione del progetto di intervento come evento iniziale, che è anch'esso culturale, occorre considerare le diverse fasi di predisposizione del progetto e dell'iniziativa specifica, la definizione di una strategia, anche di *marketing*, al fine di valutare l'impatto sul pubblico (privati e imprese con un'identità culturale riconoscibile nel contesto del territorio specifico), considerato l'interesse diretto ad attrarre mecenati. La ricerca e il reperimento delle risorse per la realizzazione del progetto di intervento sul bene è l'obiettivo centrale che richiede il coinvolgimento e il coordinamento di esperti di diversa formazione e di rappresentanti dell'Abbazia di San Pietro di Modena, ente religioso concessionario del bene culturale in parte di proprietà del Demanio e in parte del Comune di Modena; all'ente locale e all'Agenzia del Demanio Emilia-Romagna di Bologna sono state richieste le necessarie autorizzazioni per avviare l'iniziativa, faticosamente ottenute per i tempi lunghi.

E' fondamentale per l'esito positivo di una qualsiasi iniziativa culturale il contributo di un ufficio stampa che deve promuovere l'evento per renderlo il più visibile possibile, occupando spazi pubblicitari per attirare l'attenzione mediante tutti gli organi di comunicazione, utilizzando le soluzioni disponibili, tradizionali (giornali, emittenti radiotelevisive) e innovative (social network, visibilità del sito predisposto per l'iniziativa all'interno dei motori di ricerca sul web).

Inoltre, sono necessarie un'analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria circa le risorse finanziarie e strumentali e un confronto tra gli interventi specifici per stabilire le priorità in relazione al progetto complessivo, soprattutto per consentire un razionale avanzamento dei lavori e l'individuazione chiara della destinazione delle liberalità per esigenze di trasparenza e di pubblicità; il progetto tecnico definitivo dovrà, inoltre, illustrare le modalità attuative, i tempi di gestione e le necessarie procedure (ad es., per individuare le imprese per le opere e i lavori). Tutti questi aspetti sono inseriti in un documento illustrativo del progetto che si caratterizza per una prima parte di indicazioni generali e facilmente comprensibili di storia dell'arte per la conoscenza del bene culturale con modalità immediate, per successivi approfondimenti di carattere tecnico e un piano economico-finanziario sulle prospettive di spesa.

Nel progetto per il "Chiostro delle Colonne" sono evidenziati gli obiettivi tecnici di consolidamento delle colonne e di altre parti significative (fronti esterni, cortile e pozzo, sottoportico, ecc.) e vi è una chiara illustrazione del mecenatismo come soluzione comprensibile a tutti. In particolare, per ogni colonna è stato individuato il costo dell'intervento singolo e complessivo distinto per prospetti. Dai disegni e dalle planimetrie essenziali emergono gli interventi specifici classificati e numerati, come chiaro oggetto di "acquisto" nel senso di destinazione della somma del mecenate[16]; l'attività promozionale comporterà anche contatti diretti con gli imprenditori e le associazioni di categoria del territorio modenese.

[16] Per il contenuto del progetto, si rinvia al sito istituzionale *https://artbonus.gov.it* e al sito web *www.unacolonnapersanpietro.com.*

La suddivisione degli interventi in quattro fasi in successione esprime l'intento di un *ordine tecnicamente razionale* (consolidamento colonne, fronti esterni, chiostro e pozzo, sottoportico) che deve indurre nei possibili mecenati una certezza di continuità nell'andamento dei lavori e una facile individuazione della destinazione effettiva delle liberalità. Infatti, per ogni fase vi è un'illustrazione specifica degli interventi per singola colonna numerata con la previsione di spesa (qui ancora provvisoria); infine, la visione complessiva delle prospettive consente una chiara considerazione delle conseguenze del contributo sull'intero progetto; questi criteri sono stati applicati per tutte le quattro fasi.

Per ogni tipo di intervento nominato, è possibile effettuare erogazioni liberali, scegliendo con autonomia la destinazione specifica; dopo l'erogazione, seguirà l'attestazione necessaria da produrre in sede di detrazione fiscale annuale.

5. La necessaria interdisciplinarietà delle iniziative e considerazioni critiche generali

L'iniziativa esaminata evidenzia il carattere *interdisciplinare* per le necessarie conoscenze giuridiche (circa il regime giuridico del bene, le concessioni, i rapporti con le amministrazioni, la specialità della disciplina sulle procedure d'appalto), di storia dell'arte e di architettura, per le strategie di comunicazione e di valorizzazione "economica" dell'intervento sul bene, al fine di attribuire un valore specifico su cui concentrare le donazioni; queste devono essere chiaramente individuate per l'oggetto e riconosciute dal privato per la liberalità erogata, mediante la trasparenza dei resoconti dei progetti in corso e terminati. L'obiettivo è quello di rendere particolarmente evidente la relazione tra l'intervento effettuato e la liberalità per attrarre l'attenzione positiva dei mecenati, che possono in seguito verificare lo stato di avanzamento del progetto per la somma donata e la realizzazione complessiva. L'*Art Bonus* consente di ricondurre al patrimonio culturale non solo beni nel senso di oggetti, ma anche soggetti, musei, istituti, biblioteche, ecc.; è, quindi, inevitabilmente

favorita non solo la tutela mediante la conservazione, ma anche la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.

Tuttavia, l'*Art Bonus* delimita l'ambito degli interventi a beni culturali di proprietà pubblica di Stato, Regioni, Comuni e di altri enti pubblici e per i beni diversi vi sono le agevolazioni previste da disposizioni preesistenti all'introduzione di questo istituto; per il futuro sarebbe auspicabile un'estensione dell'ambito di applicazione anche per esigenze di uniformità della disciplina, che ha dato prova di interventi efficaci, e come strategia con un'attuazione più diffusa. Dall'applicazione conseguono un credito d'imposta, una forma di investimento e le imprese possono destinare risorse con una particolare agevolazione.

L'*Art Bonus* ha certamente consentito la diffusione e la conoscenza del mecenatismo, reso più semplice nella sua attuazione, coinvolgendo l'attenzione dei soggetti privati anche per la discussione che ne è derivata sulle erogazioni liberali; oltre a favorire gli interventi sul patrimonio pubblico, tale soluzione consolida il legame tra i cittadini e il territorio che è la sede dei beni culturali. La promozione del progetto rende i beni visibili e noti e ciò comporta un inevitabile incremento dell'impegno organizzativo delle amministrazioni e dei concessionari, al fine di individuare i possibili mecenati, ma non escludendo i privati che intendono versare un modesto contributo; inoltre, l'iniziativa favorisce un aumento di lavori e di opere specifiche e un incremento delle attività economiche, rispetto alla tradizionale donazione diretta con destinazione non specifica e ciò consente anche un controllo da parte della collettività sull'attuazione del progetto.

La connessione tra iniziative culturali e altre componenti del territorio è rilevante per l'impatto sul rafforzamento della competitività dei soggetti coinvolti anche economici e ciò favorisce l'integrazione del patrimonio culturale con il sistema economico del territorio [17] di appartenenza, dato che saranno maggiormente

[17] Questa integrazione è riconducibile all'eco-sistema economico da considerarsi come comunità costituita da soggetti e organizzazioni di individui con interazioni volte a consentire le migliori condizioni per una distribuzione di valore nei vari settori; così M. Caroli, *Gestione del patrimonio culturale e competitività del territorio*, Franco Angeli, Milano, 2016, 114 ss. Secondo l'Autore, "il valore è

interessati i soggetti che conoscono il bene culturale oggetto dell'*Art Bonus* per il particolare risalto del loro intervento.

Tuttavia, vi sono alcune *questioni critiche*: come è noto per tradizione e impostazione generale, le politiche circa il patrimonio culturale dovrebbero essere adottate dallo Stato e dagli altri livelli di governo coinvolti, secondo una visione strategica complessiva. Nel caso dell'*Art Bonus*, i privati possono in concreto *orientare* le scelte per *interventi specifici*, esprimendo preferenze nell'erogazione di liberalità, a cui si collegano disposizioni fiscali, destinate a diversi beni e a soggetti pubblici. Quindi, i privati manifestano delle preferenze e, in tal modo, condizionano gli indirizzi di intervento per i beni culturali e inevitabilmente ne deriva una certa dipendenza; inoltre, questo condizionamento può ritenersi limitato alle categorie ammesse dalla legge alle liberalità con un regime fiscale favorevole. Si potrebbe, in effetti, prospettare un problema di "distribuzione" non uniforme e forse "privilegiata", che non è certo espressione di una politica generale; tuttavia, l'urgenza di alcuni interventi a fronte dei limitati finanziamenti pubblici e delle lungaggini procedimentali, ha inevitabilmente valorizzato il ruolo del privato. Occorre anche precisare una certa perdita di gettito fiscale e di aumento di costi per l'erario, se consideriamo che i soggetti che decidono le liberalità si avvantaggiano di una riduzione del carico fiscale; in ogni caso, la necessaria trasparenza[18] e la pubblicità

---

co-creato da una combinazione di attori che svolgono ruoli diversi e si integrano in funzione di ciò che è necessario appunto per la sua creazione ed erogazione nel mercato" e tra questi soggetti gli specialisti e quelli che esercitano attività di erogazione di prodotti e servizi funzionali alla diffusione del valore. In questo schema vi rientrano i soggetti che si occupano del patrimonio culturale e le imprese con possibilità di raccordo tra essi mediante forme di collaborazione. Per il collegamento tra patrimonio e sviluppo economico si rinvia a G. Volpe, *Un patrimonio italiano*, Utet, De Agostini libri, Novara, 2016, 40 ss.; in generale, nella prospettiva di una disciplina economica v. M. Mantovani, *Lezioni di economia pubblica dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2008; G. Magnani, *Le aziende culturali, Modelli manageriali*, Giappichelli, Torino, 2014; G. Bosi, *Lo statuto giuridico dell'impresa culturale italiana*, in *www.aedon.mulino.it*, 2014, n. 3. F. Bifulco-T. Russo Spena (eds.), *Managing cultural heritage*, McGraw-Hill Education, Milano, 2016. Per una posizione assai critica circa la riconducibilità dei beni culturali a concetti aziendalistici e di mercato e all'impresa dei beni culturali, v. S. Settis, *Italia s.p.a.*, cit., 94 ss.

[18] L'esigenza di trasparenza e di rendicontazione coinvolge anche la *governance* territoriale del patrimonio culturale, al fine di consentire una maggiore partecipazione dei cittadini e in tal senso v. F. Donato, *La crisi sprecata, Per una riforma dei modelli di governance e di management del patrimonio culturale italiano*, Aracne, Roma, 2013, 35 ss., spec. 92-93.

degli interventi e delle somme destinate consente considerazioni di prevedibilità nella quantificazione e la disciplina sembra aver introdotto un meccanismo non complicato e che non sembra essere fonte di controversie.

Considerate le ingenti risorse provenienti dal settore privato, potrà forse prospettarsi una diminuzione progressiva delle risorse pubbliche destinate, in quanto alla fine queste sono sostituite dai contributi del settore privato, nel senso che il mecenatismo probabilmente sostituirà la sovvenzione pubblica; lo Stato perde così il ruolo di titolare della politica dei beni culturali sul piano degli interventi, lasciando ai cittadini-contribuenti ambiti di scelta e di orientamento rilevanti sulla base di uno schema "decentrato", dato che un'iniziativa di conservazione di un bene mediante l'*Art Bonus* potrebbe non ottenere in concreto il consenso espresso dalle liberalità. Di certo, per il settore dell'arte e della cultura, le agevolazioni fiscali rispetto all'utilizzo di risorse pubbliche che comportano spese consentono una significativa partecipazione dei privati e delle imprese e, inoltre, il risparmio fiscale del privato rappresenta in realtà una somma che avrebbe natura pubblica; di conseguenza, il beneficiario della donazione riceve una somma che sarebbe stata versata dal mecenate al fisco e che di fatto esce dalla sua disponibilità come contribuente. Quindi, l'erogatore sostiene con la somma donata solo parzialmente l'iniziativa a favore del bene culturale che però ha un valore superiore all'entità dell'imposta risparmiata. Emerge così un vantaggio superiore, dato che l'*Art Bonus* attiva la spesa privata dei mecenati (soggetti terzi) che si aggiunge alla spesa pubblica intesa come mancato introito fiscale, secondo un rapporto che può variare a seconda del costo effettivo degli interventi aventi ad oggetto i beni culturali; tuttavia, ciò consente investimenti per un settore che diversamente non ha molte concrete prospettive di ottenere finanziamenti pubblici con modalità veloci.

La soluzione è appetibile anche per l'immagine del mecenate, considerata la diffusione delle notizie e la necessaria trasparenza degli interventi programmati. Il mecenatismo senza una qualche forma di "controprestazione" vantaggiosa potrebbe essere considerato dalle imprese come esclusivo trasferimento di risorse; inoltre, il

rapporto tra reddito e deduzione fiscale è un meccanismo interessante anche per il soggetto non economico che può contribuire e partecipare con il proprio nome alla conservazione di un bene culturale; tra l'altro, il mecenatismo ha una tradizione risalente[19].

Le iniziative di *Art Bonus* già perfezionate e in corso evidenziano gravi lacune di risorse pubbliche anche per beni culturali molto noti, quindi il contesto è assai problematico; in ogni caso, questo istituto (anche molto criticato) può rappresentare una soluzione almeno parziale. E' di certo opportuno estendere l'ambito degli interventi, che dovrebbero essere meglio precisati: non solo per la conservazione del patrimonio e la tutela dei beni culturali, da interpretare certo in senso ampio, ma anche per l'espressa valorizzazione del bene con nuove modalità che potrebbero attrarre i mecenati in vista dell'agevolazione fiscale nonché ampliare le soluzioni per il settore dello spettacolo dal vivo e cinematografico in collegamento con altri settori del patrimonio culturale; tuttavia, per queste attività sembra essere più diffusa la sponsorizzazione in senso tradizionale per l'immediata visibilità del finanziatore.

Un'ulteriore critica riguarda l'esclusivo sostegno di proprietari pubblici più che dei beni culturali in generale, tra l'altro, circoscritti alle categorie previste dalla disciplina, per singole iniziative e in forma decentrata, non inserite in un'effettiva politica complessiva. Quindi, un'evoluzione potrebbe consistere in un'integrazione della disciplina, che ha dimostrato una significativa applicazione concreta, mediante un'estensione dell'intervento di conservazione (manutenzione, restauro, recupero) a beni culturali di privati nella prospettiva della fruizione pubblica, in linea con l'art. 113 del Codice in tema di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata; peraltro, questa possibilità è già stata avviata per casi particolari, quali gli interventi in conseguenza di eventi eccezionali di terremoto con il d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, che ha, inoltre, esteso il beneficio fiscale ai beni culturali di interesse religioso.

[19] Per una visione generale della politica culturale, v. F. Benhamou, *L'economia della cultura*, il Mulino, Bologna, Terza ediz., 2012, 144 ss.

BOZZA DEL PROGETTO DI ART BONUS